



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 22

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE.

N° 968/2014

UDIENZA DEL

05/04/2016 ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BONADIES	MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BONINO	GIOVANNI	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	TIRONE	ALDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

1312/2016

PRONUNCIATA IL:

5.4.2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24.10.2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

(Ermanina Costa)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 968/2014
depositato il 23/06/2014

- avverso la sentenza n. 715/2014 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TORINO
contro

difeso da:

COLONNA FRANCESCA
C/O STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
C.SO VITTORIO EMANUELE II N.68 10100 TORINO

e da

SGUALDINO CLAUDIA
C/O STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
C.SO VITTORIO EMANUELE II N.68 10100 TORINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

Atti impugnati:

SIL.RIFIUTO IRAP 2000

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'Agenzia delle Entrate, in totale riforma della sentenza appellata, chiede di accogliere le tesi dell' Ufficio , chiede di condannare la controparte al pagamento delle spese di entrambi gradi di giudizio.

Il contribuente chiede di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese per entrambi gradi di giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vertenza riguarda un'istanza di rimborso IRAP per gli anni 2000, 2006, 2007 e 2008. Formatosi il silenzio rifiuto il contribuente proponeva ricorso ritenendo che la propria attività di architetto agente di commercio nell'ambito dell'edilizia sia svolta senza il requisito dell'autonoma organizzazione. Già nella costituzione in giudizio l'Ufficio riconosceva l'assenza di autonoma organizzazione per gli anni 2000 2006 e 2008 chiedendo per i medesimi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Invece per l'anno 2007 l'Ufficio riteneva la presenza di autonoma organizzazione a causa di spese per prestazioni di terzi. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso per l'anno 2007 e dichiaravano l'estinzione del giudizio per le altre annualità. I giudici di primo grado scrivono testualmente nella motivazione, " quanto all'annualità 2007, che lo stesso riconoscimento dell'assenza di organizzazione autonoma per le altre e diverse annualità postula che la differenza dovrebbe essere costituita soltanto dal rapporto fra il ricorrente ed un soggetto qualificato come procuratore di affari. Lo stesso resistente Ufficio pare essere in questo ordine di idee, riconoscendo, inoltre, che il procuratore aveva svolto la sua attività in relazione a una sola unica commessa o poco più. Già da questo, a vedere della Commissione, dovrebbe derivarsi la improponibilità dell'assimilazione ad un dipendente. Ne tale conclusione può essere smentita attraverso il ragionamento ulteriore della resistente Agenzia, nel senso di far derivare una sorta di, assimilabile, dipendenza dal mero importo della prestazione. Invero, una cosa è un rapporto di lavoro subordinato, o seriamente equiparabile adesso, ben altra cosa è il ricorso ad un soggetto terzo che tale, quindi, rimane. Con la conseguenza che non muta affatto, per questo la struttura, organizzata o meno, del soggetto che di tale prestazione o collaborazione si avvale, per di più occasionalmente. Il che è anzi risolutivo. A non dire che, dato verificabile, il preteso dipendente dovrebbe avere a sua volta indicato quanto percepito come reddito da lavoro dipendente. Ma questo non soltanto non è stato sostenuto ma nemmeno minimamente dimostrato. Diversamente, un lavoratore autonomo non organizzato diverrebbe tale solo per il fatto di essersi rivolto ad un legale per un importante grave causa, connessa alla sua attività. Ovvero ad un consulente per farsi chiarire aspetti molto importanti e delicati di una specifica operazione o di un lavoro. In realtà il procuratore d'affari è per definizione egli stesso autonomo ed alla sua opera si ricorre appunto in questa funzione. In conclusione, non è un dipendente né a tale figura è assimilabile".

L'Ufficio ha presentato appello per omessa o carente motivazione e violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 446 del 1997.

L'Ufficio sostiene nel proprio appello che il ragionamento del giudice di prime cure si fonda su un equivoco: l'Ufficio non ha mai asserito che il rapporto professionale tra il contribuente ed il terzo, procuratore di affari, si potesse qualificare come rapporto di lavoro dipendente o assimilato; né, a maggior ragione, che la spesa per il compenso quest'ultimo fosse qualificabile o assimilabile a reddito da lavoro dipendente. Come si legge nell'atto di costituzione in giudizio in primo grado, infatti, l'Ufficio ha sostenuto che l'importo del compenso al terzo poteva equipararsi a quello di un lavoratore dipendente. Che è cosa completamente diversa. Più precisamente, nel merito, in primo grado, dato che per l'anno 2007 il contribuente ha dichiarato di essersi avvalso dell'ausilio di un procuratore d'affari, l'Ufficio ha sostenuto che tale servizio, pur essendo stato reso a fronte di una sola commessa, ciò non di meno, anche se il contribuente produce reddito d'impresa, la situazione era analoga a quella di un professionista, lavoratore autonomo, il quale, per una causa particolarmente delicata di valore rilevante, si avvalga della prestazione di un terzo, con un costo di importo addirittura tale, come nel caso in questione, da essere equiparato a quello

erogato ad un dipendente assunto per l'intero periodo d'imposta. In questa fattispecie, si può dire che il tipo di lavoro commissionato e per sua natura necessitante di un'attività autonomamente organizzata, costituita dalla prestazione di un terzo per essere portato a termine. Si sottolinea poi, nella presente sede, che, a ben vedere, non è provato se la commessa, del cui Controparte parla nel proprio ricorso, sia corrispondente ad un unico lavoro o a più lavori: infatti le due fatture emesse dal signor [redacted] riportano la dicitura "compenso per procacceria affari 2007", dicitura che fa pensare più a una prestazione continuativa e che ad un singolo affare.

Nelle proprie controdeduzioni il signor [redacted] ricorda che il procacciamento di affari si concretizza nella limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie ordini o segnalazioni. Il procacciatore d'affari, a differenza dell'agente di commercio, si limita a segnalare al committente un potenziale acquirente mettendoli in relazione. L'Ufficio contesta tale spesa per l'importo a suo avviso rilevante, pari ad euro 25.000,00 senza ricordare che il contratto legato a tale affare ha prodotto per l'impresa committente un appalto di euro 2.320.000,00 ed una provvigione all'agente di commercio di euro 46.000,00. L'Ufficio cade in contraddizione, riconoscendo nel 2008 l'autonoma organizzazione, quando si evince che anche per quell'anno sono state riconosciute provvigioni ad intermediari per euro 2000,00 per la medesima fattispecie, ovvero per procacciamento d'affari, il quale non può essere valutato per l'ammontare dell'importo, ma si deve considerare una prestazione senza vincolo di subordinazione, di stabilità, come riconosciuto anche dalla Cassazione.

Motivi della decisione

Sentite le Parti e richiesto all'Ufficio di confermare che l'attività è soltanto quella di procacciamento di affari, il Collegio ritiene che tale attività e anche la misura dei compensi non rilevano ai fini dell'assoggettamento all'IRAP. Come indica la Corte di Cassazione, sezione 6 Civile del 16 aprile 2014 numero 8914, il ricorso a consulenti esterni non è affatto sintomo di autonoma organizzazione ma semmai il contrario. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.


Respinge l'appello dell'Ufficio. Liquidava le spese del grado in euro 1000 a favore del contribuente.

Torino, 5 aprile 2016

Il Relatore



~~Il Presidente~~
IL PRESIDENTE





LA PRESENTE È COPIA
AUTENTICA, COMPOSTA
DI N° *7 Pk* FOGLI
TORINO, il 7 OTT. 2016

Il Collaboratore Tributario
SPECOS *Marco*